

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

L'anno , il giorno

TRA

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rappresentato
 - la Regione Emilia Romagna, rappresentata
 - la Provincia di Ravenna, rappresentata ...
 - il Comune di Ravenna, rappresentato
- si conviene e si stipula il seguente accordo di valorizzazione

PREMESSO CHE

- l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" (di seguito Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
- l'articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e stabilendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
- l'art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- l'art. 112, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che, indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4 del medesimo articolo, possano essere stipulati accordi tra il Ministero, gli enti pubblici territoriali e i privati interessati, tra i quali associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti che abbiano per statuto finalità di valorizzazione, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali, con i quali possono essere istituiti forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni;
- l'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede l'istituzione, negli istituti e nei luoghi della cultura, dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, la cui gestione può essere attuata in forma diretta o indiretta ai sensi dell'art. 115 del medesimo Codice;
- il quinto considerando della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (di seguito direttiva Appalti) precisa che gli Stati membri, anziché affidare a terzi o

- esternalizzare la prestazione di servizi possono prestare o organizzare i medesimi con strumenti diversi dagli appalti pubblici;
- il trentunesimo considerando della direttiva Appalti precisa che la normativa in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico loro affidati utilizzando proprie risorse nonché la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche;
 - il quinto considerando della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ribadisce il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi al fine di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico;
 - l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (di seguito Codice dei contratti pubblici) prevede le condizioni in base alle quali un accordo di cooperazione concluso tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è escluso dalla disciplina del Codice medesimo, tra le quali che l'accordo realizzi una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le amministrazioni o gli enti sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e che l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - l'art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede che il Ministero, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale, possa attivare forme speciali di partenariato con soggetti pubblici e privati, per il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato;
 - l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante "*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" prevede che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo Stato provveda al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;
 - nel dicembre del 1996 è stata sancita dall'Unesco l'iscrizione dei monumenti paleocristiani di Ravenna nella Lista del Patrimonio dell'Umanità in quanto "*l'insieme dei monumenti religiosi paleocristiani e bizantini di Ravenna è di importanza straordinaria in ragione della suprema maestria artistica dell'arte del mosaico. Essi sono inoltre la prova delle relazioni e dei contatti artistici e religiosi di un periodo importante della storia della cultura europea*";
 - nel corso degli anni si sono sviluppate proficue, significative e risalenti relazioni fra il Ministero e gli enti locali per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali di Ravenna, e più precisamente quelli situati nel centro della città (Domus dei tappeti di pietra, Chiesa di S. Nicolò, Cripta Rasponi) nonché quelli di Classe (Basilica di S. Apollinare, Parco archeologico di Classe, ex zuccherificio Eridania), sinteticamente riportate nell'allegata "Scheda sullo stato dei rapporti fra il Comune

di Ravenna, la Fondazione RavennAntica e il Ministero per i beni culturali”, facente parte integrante del presente accordo (all. 1);

- le predette relazioni fanno del ‘caso Ravenna’ un esempio virtuoso di collaborazione fra istituzioni centrali e istituzioni locali nel settore della conservazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali, in primis archeologici;
- il Comune di Ravenna provvede alla gestione diretta dei beni culturali di pertinenza indicati nel presente accordo avvalendosi della Fondazione RavennAntica, in qualità di organismo di diritto pubblico facente capo al Comune di Ravenna avente finalità statutaria di valorizzazione del patrimonio culturale ravennate per scopi di utilità generale, secondo criteri di convenienza economica e parametri di efficienza ed efficacia della gestione;
- il Comune di Ravenna indica quale partner naturale per le attività di valorizzazione dei beni culturali indicati nel presente accordo, al fine di assicurarne il pubblico godimento, la Fondazione RavennAntica, istituita in esecuzione del Protocollo di intenti sottoscritto il 5 dicembre 1997 anche dagli uffici ministeriali periferici competenti per territorio e che annovera tra i membri fondatori il Comune stesso, con il compito di garantire l’adeguata conservazione e fruizione pubblica dei beni culturali conferiti;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il seguente accordo di valorizzazione

Art. 1

(Finalità generali)

1. Il presente accordo, in coerenza con le previsioni dell’art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si propone l’obiettivo di incrementare e rafforzare, in un quadro di rapporti sinergici fra i diversi attori istituzionali, le politiche pubbliche di conservazione, valorizzazione e fruizione dell’area ravennate, che rappresenta un “unicum” nel panorama italiano dei beni culturali in ragione del patrimonio artistico di edifici e mosaici paleocristiani, tardo antichi e bizantini del V e VI secolo e di quello non meno significativo di carattere archeologico risalente al periodo romano.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente accordo concerne le seguenti aree e beni immobili:

-Aree archeologiche di Classe denominate “Podere Chiavichetta” e “Area di San Severo”;

-Museo archeologico in Classe;

-Cripta Rasponi e Giardini Pensili;

- Domus dei Tappeti di Pietra;

- ex Convento degli Agostiniani di San Nicolò sede del Museo “TAMO”;

- beni statali oggetto dell’accordo relativamente ai servizi di ospitalità e strumentali ex art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiti da:

-- Basilica di sant’Apollinare in Classe;

-- Mausoleo di Teodorico;

-- Museo Nazionale di Ravenna;

-- Palazzo di Teodorico;

-- Battistero degli Ariani.

- beni comunali oggetto dell’accordo relativamente ai servizi di ospitalità e strumentali ex art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiti da:

-- Tomba di Dante, Museo Dantesco e aree di pertinenza della cosiddetta “Zona del Silenzio”;

--MAR-Museo d’Arte della Città di Ravenna.

2. Nei successivi articoli vengono indicati per gli immobili sopramenzionati la situazione giuridica attuale, un sommario riferimento al programma di investimento a fini di valorizzazione formulato dalle autorità locali, il contenuto essenziale dell’accordo di valorizzazione che andrà tradotto e articolato in un’apposita convenzione attuativa.

Art. 3

(Aree archeologiche di Classe denominate “Podere Chiavichetta” e “Area di San Severo”)

1. *(Situazione attuale)* Le due aree, facenti parte dell’area archeologica di Classe, si estendono rispettivamente per 138.785 mq e 6.386 mq. In base alla convenzione intervenuta il 30 settembre 2010 fra il Ministero-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna e la Fondazione RavennAntica le aree sono state oggetto di concessione in uso alla Fondazione, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, per la durata di 4 anni, rinnovabile per altri 2, ai fini dell’esecuzione dei lavori di scavo, di consolidamento e allestimento, nonché della gestione sperimentale del sito.

2. *(Interventi di valorizzazione)* Il 28 luglio 2015, alla presenza del Ministro Franceschini, nel Podere Chiavichetta, dopo un intenso lavoro di scavo, consolidamento e allestimento dell’area, è stato inaugurato “L’Antico Porto di Classe”. E’ stata restituita alla fruizione pubblica un’importante testimonianza archeologica con un allestimento innovativo e con modalità gestionali del pari innovative e inusuali, capaci di accrescerne l’accessibilità al grande pubblico. L’ammontare degli investimenti effettuati è pari a oltre 3 milioni di euro (all. I.4). Sono tuttora in corso le attività di scavo nell’ “Area di San Severo” in vista di una futura eventuale musealizzazione.

3. *(Contenuto dell’accordo di valorizzazione)* In attesa che intervenga il trasferimento dell’area dallo Stato al Comune di Ravenna nel quadro del c.d. federalismo demaniale – trasferimento per il quale il Ministero manifesta fin d’ora il proprio assenso – le parti concordano di estendere la durata della Convenzione in atto fra Ministero e RavennAntica per la durata di 10 anni.

Art. 4

(Museo archeologico sito in Comune di Ravenna, località Classe)

1. *(Situazione attuale)* L’edificio destinato ad accogliere il Museo archeologico (complesso “Ex zuccherificio di Classe”) è stato conferito dal Comune di Ravenna come dotazione patrimoniale alla Fondazione RavennAntica. Del museo è stato elaborato il progetto scientifico, unitamente all’elenco dei reperti che vi troveranno collocazione. La prima vasta area espositiva, in fase di completamento, occuperà il primo piano dell’edificio (il piano terreno, già inaugurato, è destinato a laboratori per 1.200 mq.), occupando una superficie coperta di circa 2.800 mq e scoperta (area esterna) di circa 15.000 mq. La relativa inaugurazione è prevista per il 2018.

2. *(Interventi di valorizzazione)* L’ammontare degli investimenti effettuati e programmati è pari a circa 25.000.000 euro (All. II.1).

3. *(Contenuto dell’accordo di valorizzazione)* Per i reperti che costituiscono la dotazione del Museo e per quelli che dovessero essere rinvenuti nell’area archeologica di Classe di cui all’art. 3, di proprietà statale a norma dell’articolo 91 del Codice, le parti concordano di formalizzare il deposito a favore del Comune di Ravenna, finalizzato al successivo allestimento nel Museo di Classe, per la durata di anni 20, ai sensi dell’art. 89, comma 6, del Codice, dell’art. 121 del r.d. n. 363 del 1913 e della Circolare n. 10 del 27 luglio 2011 (prot. n. 6559) della Direzione Generale per le Antichità.

Art. 5

(Cripta Rasponi e Giardini Pensili della Provincia)

1. *(Situazione attuale)* L'area è concessa in uso alla Fondazione RavennAntica dalla Provincia di Ravenna previo atto convenzionale del 9 maggio 2013 e successivo rinnovo nel 2016. Con la convenzione viene garantita la gestione per la valorizzazione e la fruibilità pubblica delle zone di maggior pregio architettonico del Palazzo della Provincia costituite nello specifico dall'atrio d'onore, dai giardini del cortile interno e dai giardini pensili, dalla cripta Rasponi, dalla torretta neogotica, con accesso dall'atrio d'onore in Piazza San Francesco di Ravenna.
2. *(Interventi di valorizzazione)* L'area è proposta nel circuito integrato dei beni che costituiscono la dotazione della Fondazione RavennAntica.
3. *(Contenuto dell'accordo di valorizzazione)* Le parti concordano che la convenzione in atto fra la Provincia di Ravenna e la Fondazione RavennAntica sia estesa a 20 anni, ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Art. 6

(Domus dei Tappeti di Pietra)

1. *(Situazione attuale)* In un vasto vano interrato, sito in via G.B. Barbiani in Ravenna, acquisito in proprietà dal Comune di Ravenna e successivamente conferito alla Fondazione RavennAntica (c.d. "Domus dei tappeti di pietra), sono collocati "in situ" mosaici e pavimenti del periodo bizantino (appunto i "Tappeti di pietra"), che ricoprono una superficie di oltre 800 mq. Di proprietà statale, essi sono oggetto di deposito a favore di RavennAntica (v. nota prot. n. 12221 del 24 novembre 2003 della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna, tacitamente prorogato in attesa della definizione di un complessivo accordo di valorizzazione). La Fondazione RavennAntica ha provveduto al completamento dell'allestimento della sede museale anche mediante il restauro di alcuni mosaici e provvede attualmente alla gestione, manutenzione e valorizzazione della "Domus" che, nel corso degli anni, ha assunto una primaria importanza nel panorama dei luoghi storico-artistici di Ravenna oggetto di richiamo turistico.
2. *(Interventi di valorizzazione)* Il restauro e la collocazione dei mosaici, come pure la musealizzazione dell'immobile hanno richiesto significativi investimenti sia da parte ministeriale che da parte delle autorità locali, sulle quali gravano altresì gli oneri per il miglioramento dei servizi al pubblico nel quadro di un complessivo sviluppo dell'offerta culturale della città di Ravenna. Sono stati realizzati, inoltre, a cura della Fondazione RavennAntica, tutti gli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti per la sicurezza, l'antincendio, l'antintrusione senza i quali non si sarebbe potuto garantire la fruizione pubblica in fase di apertura. La Fondazione RavennAntica assicura il rinnovo, aggiornamento e continuo adeguamento degli impianti e delle procedure di sicurezza che consentono tuttora la fruizione pubblica.
3. *(Contenuto dell'accordo di valorizzazione)* La parti ritengono opportuna la riformulazione del deposito a favore della Fondazione RavennAntica dei materiali costituenti i "Tappeti di pietra", per un arco temporale di anni 20, ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice, dell'art. 121 del r.d. n. 363 del 1913 e della Circolare n. 10 del 27 luglio 2011 (prot. n. 6559) della Direzione Generale per le Antichità.

Art. 7

(ex Convento degli Agostiniani di San Nicolò: chiostrì)

1. *(Situazione attuale)* L'immobile in questione, sito in Ravenna in via Rondinelli, di proprietà statale, confina con altro immobile, appartenente al Comune, denominato Chiesa di San Niccolò (in origine costituenti un unico complesso), attualmente conferito in uso alla Fondazione RavennAntica e da questa utilizzato per l'allestimento, a partire dal 2003, di eventi espositivi a tema archeologico e ora adibito a sede della mostra permanente di mosaici TAMO (sulla base di

una convenzione con Soprintendenza e Comune di Faenza in allegato). Ai fini dell'organizzazione degli eventi espositivi e della mostra permanente, la Fondazione, con atto Rep. n. 177 del 23.11.2011 dell'Agenzia del Demanio – Filiale dell'Emilia Romagna, ha acquisito la concessione d'uso ai sensi del d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, del citato immobile, a esclusione di alcuni locali ancora in uso governativo (all. 1). La concessione ha la durata di anni 6 (con scadenza nel 2017) ed è rinnovabile per un periodo di pari durata (articoli 2 e 3).

2. *(Interventi di valorizzazione)* La Fondazione con l'atto di concessione ha realizzato lavori di manutenzione straordinaria e ordinari pari a circa 75.000 euro che si sono aggiunti alla spesa di circa 80.000 euro che RavennAntica aveva già sostenuto prima della firma della convenzione.

3. *(Contenuto dell'accordo di valorizzazione)* Al fine di assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica degli eventi espositivi nella Chiesa di San Nicolò e della complessiva valorizzazione dell'intero compendio, in attesa che intervenga il trasferimento della proprietà dell'immobile in questione al Comune di Ravenna nel quadro del c.d. federalismo demaniale –trasferimento per il quale il Ministero manifesta fin d'ora il proprio assenso – le parti concordano di estendere l'estensione temporale ad anni 20 della concessione in atto a favore della Fondazione RavennAntica.

Art. 8

(Servizi di ospitalità e strumentali su immobili statali)

1. Al fine di realizzare la valorizzazione congiunta dei luoghi culturali presenti nell'area Ravennate, di proprietà statale, provinciale e comunale e in particolare in vista di una razionalizzazione e ampliamento dei servizi di ospitalità per il pubblico e strumentali inerenti a detti luoghi, anche in un'ottica di conseguimento di economie di scala, il Ministero e il Comune di Ravenna convengono, ai sensi dell'art. 112, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e degli articoli 5, comma 6, e 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, che i servizi di ospitalità e strumentali, previsti dall'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativi ai luoghi di cultura di proprietà statale di seguito indicati vengano assunti in gestione dal Comune di Ravenna, che vi provvederà secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Codice dei contratti pubblici. L'individuazione dei servizi oggetto di gestione comunale relativamente a ciascun bene di proprietà statale oggetto del presente accordo è rimessa a successivi atti attuativi, ad opera del comitato di cui all'art. 9.

2. Con la previsione di cui al comma 1 il Ministero e il Comune di Ravenna, in piena coerenza con le indicazioni normative appena richiamate, danno luogo ad una forma di cooperazione volta a potenziare, in una logica di migliore fruizione da parte dei visitatori, di efficienza economica e di qualificazione dell'offerta, i servizi di accoglienza e strumentali nei luoghi di cultura presenti nell'area Ravennate facenti capo al Ministero e al Comune di Ravenna, obiettivi questi di primario interesse per ambedue le parti.

3. In particolare, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale di rispettiva pertinenza, le parti, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in virtù di quanto specificato nei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, ritengono opportuna l'attivazione di una forma speciale di partenariato con la Fondazione RavennAntica, partner proposto dal Comune di Ravenna e ritenuto idoneo, finalizzata alla valorizzazione dei beni pubblici secondo le modalità indicate nei commi seguenti e che saranno maggiormente dettagliate in successivi atti attuativi e nel disciplinare prestazionale dei servizi, predisposto dal comitato di cui all'art. 9.

4. Gli immobili statali interessati dalla previsione del comma 1 sono:

- Basilica di sant'Apollinare in Classe;
- Mausoleo di Teodorico;
- Museo Nazionale di Ravenna;
- Palazzo di Teodorico;

- Battistero degli Ariani.

5. In presenza di concessione, la previsione del comma 1 diventerà operativa per ciascun servizio alla scadenza del relativo contratto attualmente in essere in capo al Ministero. Ai lavoratori dell'attuale concessionario saranno riconosciute le prerogative proprie delle cosiddette clausole sociali.

6. Sull'aggio spettante a RavennAntica si esprimerà obbligatoriamente, nella misura determinata secondo analoghe situazioni applicate dal Mibact e, potendo fare ricorso a meccanismi incentivanti a favore di risultati positivi della gestione, il comitato previsto dall'art. 9. Sul riparto fra il Mibact e il Comune di Ravenna dei proventi derivanti dalla bigliettazione e dall'espletamento degli altri servizi aggiuntivi si esprimerà lo stesso Comitato, in proporzione diretta al numero di visitatori registrati per gli istituti e luoghi della cultura di rispettiva pertinenza. A favore del Mibact RavennAntica corrisponderà proventi in misura comunque non inferiore all'ammontare degli introiti, dedotti dell'aggio, spettanti al Ministero dall'attuale concessionario con riferimento all'anno 2016.

7. Dall'attuazione dell'accordo di cui al presente articolo restano impregiudicati i poteri di tutela spettanti all'autorità statale ai sensi della vigente normativa.

8. Il Comune di Ravenna si impegna ad adeguare la gestione in coerenza con le forme che saranno assunte ai sensi del comma 1 per i luoghi della cultura di proprietà statale, previsti dal comma 4, per i servizi di cui all'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio relativi ai beni comunali di seguito elencati:

-La Tomba di Dante, il Museo Dantesco e aree di pertinenza della cosiddetta "Zona del Silenzio";

-Il MAR-Museo d'Arte della Città di Ravenna.

9. Le parti ritengono opportuno richiedere alla Fondazione RavennAntica, quale partner individuato su proposta del Comune di Ravenna, in occasione dei successivi atti attuativi, di assumere impegno analogo a quello previsto dal comma 8 a proposito degli immobili:

- Cripta Rasponi e Giardini Pensili della Provincia.

10. Anche per il Comune di Ravenna, in presenza di concessione, la previsione del comma 1 diventerà operativa per ciascun servizio alla scadenza del relativo contratto attualmente in essere in capo al Comune stesso. Ai lavoratori dell'attuale concessionario saranno riconosciute le prerogative proprie delle cosiddette clausole sociali.

Art. 9

(Durata dell'accordo e Comitato misto)

1. Il presente accordo ha la durata, in via sperimentale, di anni 5. Per il monitoraggio e l'attuazione dello stesso, secondo il principio di leale collaborazione fra le istituzioni pubbliche, è costituito un comitato misto, composto da due membri di nomina ministeriale e da due membri designati, rispettivamente, uno dal Comune e uno dalla Provincia. Il comitato è presieduto da uno dei componenti nominati dal Ministero. Al termine del periodo sperimentale, in caso di esito favorevole rilevato dal predetto comitato, l'accordo è prorogato per ulteriori 15 anni.

Art.10

(Disposizioni finali)

1. Le parti si impegnano a ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione di cui al presente accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

2. Le parti si impegnano altresì a verificare se esistono le condizioni per estendere al patrimonio archeologico, storico e antropologico dei Comuni delle aree territoriali circostanti nonché di

Fondazioni ed enti, le finalità, gli obiettivi e gli strumenti del presente accordo di valorizzazione.

3. Ferme restando le competenze in materia di tutela previste dalla legislazione vigente, nell'ambito delle finalità del presente accordo e per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione che ci si prefigge, i soggetti sottoscrittori del presente accordo si riservano di valutare, durante il periodo di attuazione dell'accordo stesso, l'opportunità di costituire un apposito soggetto giuridico avente natura di "Fondazione di partecipazione".

4. Per quanto riguarda il Comune, la Provincia e la Regione i contenuti previsti dal presente atto dovranno essere portati alla approvazione degli organi competenti in relazione alla programmazione e allo sviluppo delle singole azioni previste.